



Sent. n. 274/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Tommaso Miele	Presidente
dott.ssa Alessandra Sanguigni	Consigliere
dott. Massimo Balestieri	Consigliere, rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **79826** del registro di segreteria nell'anno 2022 promosso in riassunzione dalla Procura regionale nei confronti di:

- X X (c.f. OMISSIS), in persona del legale rappresentante X X, con sede legale in OMISSIS, via OMISSIS;
- X X (c.f. OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, ivi residente in Via OMISSIS, in proprio e quale legale rappresentante della società X X;

e con l'intervento adesivo dipendente di:

ROMA CAPITALE (C.F.: 02438750586) in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Maggiore dell'Avvocatura Capitolina.

Visti gli atti ed i documenti di causa.

Vista la Sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. OMISSIS.

Vista la Sentenza della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello n. OMISSIS.

Uditi, nella pubblica udienza del 27 marzo 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Antonio Fucci, il giudice relatore Cons. Massimo Balestieri, per la Procura regionale il V.P.R. nella persona della dott.ssa Chiara Imposimato e l'Avv. Barbara Battistella per Roma Capitale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione, depositato a seguito della sentenza n. OMISSIS della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello, la Procura regionale ha riassunto il giudizio di responsabilità iscritto al n. 79826 e ha trascritto l'atto di citazione originario, con il quale aveva chiesto la condanna dei convenuti X X e X X, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società, gestore della struttura OMISSIS, per l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno relativa agli anni dal 2015 al 2018 a favore di Roma Capitale.

La Procura ha, poi, richiamato gli atti depositati nel giudizio di primo grado, la sentenza n. OMISSIS

di questa Sezione, con cui veniva dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario, e la sentenza n. OMISSIS della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello, che, in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura regionale, riformava la sentenza n. OMISSIS, rimettendo gli atti, ai sensi dell'art. 199, comma 1, lett. a) e comma 2, del c.g.c., al primo giudice in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

Ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti *"al pagamento in favore del Comune di Roma Capitale, a titolo di dolo, della somma complessivamente pari ad euro 30.744,00, o, in subordine, ad euro 30.085,50, o, comunque, della diversa somma che risulterà in corso di causa, aumentata della rivalutazione monetaria - da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, nonché degli interessi legali, da calcolarsi con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo e con le spese del giudizio da liquidarsi in favore dello Stato"*.

2. Con memoria di costituzione depositata nell'interesse di Roma Capitale, la difesa ha confermato che il *"mancato riversamento del*

contributo di soggiorno relativamente alle annualità dal 2015 al 2018 è pari ad € 30.744,00 oltre ad interessi, sanzioni e interessi di iscrizione a ruolo ..." e ha aderito alle conclusioni della Procura regionale.

3.All'odierna udienza il rappresentante della Procura attrice e il difensore della Regione Lazio si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate e la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.In via pregiudiziale, il Collegio non può che prendere atto di quanto deciso dalla Sezione Seconda Centrale d'Appello con la sentenza n. OMISSIS, che, in riforma della sentenza n. OMISSIS di questa Sezione, ha dichiarato la giurisdizione del giudice contabile, essendo il giudice di rinvio vincolato dalla suddetta sentenza d'appello quanto alla giurisdizione.

2.In via preliminare, il Collegio dichiara la contumacia dei convenuti.

3.Nel merito, premesso che la sussistenza della giurisdizione comporta automaticamente, nel caso di specie, anche il riconoscimento del rapporto di

servizio, occorre esaminare l'elemento soggettivo e la condotta causale.

Al riguardo, risulta in atti che, in base alla normativa di settore, e, in particolare all'art. 14 comma 16 lettera e) del decreto-legge 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e all'art. 4 del d.lgs. 23/2011, i convenuti avrebbero dovuto versare a Roma Capitale l'importo di € 30.744,00, quale tassa di soggiorno dovuta all'Ente per gli anni dal 2015 al 2018, in base alle comunicazioni presentate dalla struttura ricettiva, e che l'omesso versamento della suddetta somma è riconducibile alla condotta dei convenuti.

Rimane, quindi, da esaminare se sussiste o meno l'elemento soggettivo.

Sul punto, il Collegio ritiene che la condotta dei convenuti sia connotata dal dolo, in quanto i convenuti non hanno volontariamente riversato a Roma Capitale le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, nonostante le comunicazioni effettuate all'Ente.

Pertanto, il Collegio condanna in solido la X X e il sig. X X in proprio e nella qualità di rappresentante legale della società, al pagamento dell'importo di € 30.744,00, a favore di Roma Capitale, tenuto conto

della documentazione, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data degli omessi versamenti e agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino all'integrale soddisfo.

4. Le competenze legali di Roma Capitale interveniente rimangono a carico dello stesso, trattandosi di un intervento, previsto dall'art. 85 c.g.c., solo a sostegno della posizione della Procura regionale e ammissibile in presenza di un interesse qualificato meritevole di tutela.

5. Alla soccombenza segue l'obbligo del pagamento delle spese del giudizio, anche del grado di appello, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **79826** del registro di segreteria nell'anno 2022:

- dichiara la contumacia dei convenuti X X, in persona del legale rappresentante X X, e del

sig. X X, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della società;

- condanna in solido i convenuti al pagamento a favore di Roma Capitale dell'importo di € 30.744,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data degli omessi versamenti e agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino all'integrale soddisfo;
- nulla per le competenze legali dell'interveniente Roma Capitale;
- condanna in solido i convenuti alle spese di giudizio, anche di appello, a favore dello Stato, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente

sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 marzo 2025 e dell'8 aprile 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Massimo Balestieri

Tommaso Miele

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 26 maggio 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **556,29** (**cinquecentocinquantasei/29**).

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente